



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2010/0209(COD)

30.5.2011

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intrasocietari

(COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))

Relatore per parere (*): Liisa Jaakonsaari

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La globalizzazione sta cambiando il mondo molto rapidamente. Anche l'Unione europea deve adeguarsi alla nuova realtà di un mondo globalizzato e di economie interconnesse, e adattare le proprie leggi e le proprie regole. La mobilità temporanea di lavoratori altamente qualificati è una caratteristica essenziale del modello imprenditoriale di oggi; le società multinazionali in particolare fanno sempre più affidamento su specialisti che sono in grado di lavorare su progetti diversi spostandosi in varie parti del mondo, spesso in tempi rapidi. È per questo motivo che il relatore condivide in linea di massima l'obiettivo di istituire una serie uniforme di regole e di ridurre le lungaggini burocratiche in relazione alle norme applicabili ai lavoratori che giungono nell'Unione europea nell'ambito di trasferimenti intrasocietari.

Le questioni dell'ingresso e della mobilità di tali lavoratori sono state sinora di competenza dei singoli Stati membri, una situazione che sarà modificata dalla direttiva. È auspicabile che il nuovo contesto crei un valore aggiunto per tutte le parti interessate. Le nuove disposizioni dovrebbero essere uniformi e trasparenti e non consentire scappatoie o esenzioni individuali per società e Stati membri.

Le disposizioni proposte dalla Commissione al fine di ridurre le formalità e le pesantezze burocratiche per le imprese devono essere accolte favorevolmente. È essenziale istituire uno sportello unico per le imprese, che limiterà la burocrazia e consentirà una procedura di applicazione più efficace. In linea di principio, non dovrebbero essere necessari esami del mercato del lavoro.

I criteri e le definizioni contenuti nella proposta della Commissione devono essere migliorati e resi maggiormente precisi. Le definizioni di "manager" e di "specialista" vanno modificate, così da essere rese giuridicamente inconfutabili e da evitare le ambiguità. Il relatore ritiene che le definizioni codificate nella direttiva Carta blu risultino utili a tal fine. Sebbene i titolari di Carta blu non siano lavoratori trasferiti all'interno della società ma persone altamente istruite e specializzate che richiedono una Carta blu, essi hanno lo stesso profilo per quanto concerne il livello delle qualifiche e l'esperienza professionale.

Il relatore dissente radicalmente dalla Commissione per quanto riguarda le disposizioni che dovrebbero essere applicate ai lavoratori trasferiti all'interno della società. I riferimenti alla direttiva relativa al distacco dei lavoratori, introdotti dalla Commissione, non sembrano essere appropriati nella direttiva all'esame, e ciò per più motivi. Va osservato che non è chiaro se e in quale misura la direttiva relativa al distacco dei lavoratori si applichi ai cittadini di paesi terzi. Inoltre, in un momento in cui detta direttiva è in fase di revisione, ci si può chiedere che senso abbia fare riferimento a un atto legislativo che, allo stato attuale, non soddisfa più il suo scopo originario. Peraltro, essendo la direttiva oggetto di revisione, non sappiamo quale sarà il testo finale. Infine, la direttiva relativa al distacco dei lavoratori persegue uno scopo diverso da quello della direttiva sui trasferimenti intrasocietari di lavoratori. Se la prima direttiva è intesa garantire la libera circolazione dei servizi, l'obiettivo della seconda è di garantire la libera circolazione del lavoro.

I trattati dell'Unione europea come anche la Carta dei diritti fondamentali stabiliscono entrambi che i cittadini di paesi terzi dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento che è

riservato ai cittadini dell'Unione. La direttiva dovrebbe dire chiaramente che la parità di trattamento rispetto ai lavoratori locali è un principio. Seguire tale principio sarebbe la soluzione più semplice, sia per gli Stati membri che per le società, che sanno esattamente quali disposizioni devono essere applicate.

Nella sua proposta la Commissione stabilisce che i contratti collettivi di applicazione generale dovrebbero essere applicati ai lavoratori trasferiti all'interno della società. Si tratta di un punto di partenza valido ma non sufficiente, dal momento che tali contratti non coprono tutti i settori nell'Unione europea. Allo scopo di colmare questa lacuna, tutti i livelli dei contratti collettivi, e non solo quelli di applicazione generale, dovrebbero essere applicati ai lavoratori trasferiti all'interno della società. Ciò determinerebbe condizioni di parità e garantirebbe l'applicazione delle stesse disposizioni a tutti i lavoratori, che si tratti di lavoratori dell'Unione o di lavoratori provenienti da paesi terzi.

Uno dei principali aspetti di tale legislazione riguarda la mobilità tra Stati membri, di cui all'articolo 16 della direttiva. Il vostro relatore si rammarica che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali non possa legiferare su tale articolo che riguarda il punto centrale della direttiva e che può essere considerato come rientrante nell'ambito di competenza della commissione in quanto relativo alla mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), **e l'articolo 153, lettere a), b) e g),**

Or. en

Motivazione

La direttiva non è semplicemente un dispositivo in materia di immigrazione, ma è anche uno strumento inteso a definire i diritti dei lavoratori in un rapporto di lavoro e che contribuisce alla loro tutela. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 15, paragrafo 3) prevede che i cittadini di paesi terzi beneficino della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

Or. en

Motivazione

La direttiva non è semplicemente un dispositivo in materia di immigrazione, ma è anche uno strumento inteso a definire i diritti dei lavoratori in un rapporto di lavoro e che contribuisce alla loro tutela. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 15, paragrafo 3) prevede che i cittadini di paesi terzi beneficino della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva, sono considerati lavoratori trasferiti all'interno della società i manager, gli specialisti e i laureati in tirocinio con titolo di istruzione superiore, la ***cui*** definizione tiene conto degli specifici impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e degli accordi

(10) Ai fini della presente direttiva, sono considerati lavoratori trasferiti all'interno della società i manager, gli specialisti e i laureati in tirocinio con ***qualifiche professionali superiori***, titolo di istruzione superiore ***ed esperienza professionale. Il requisito dell'esperienza professionale non dovrebbe essere applicato ai laureati***

commerciali bilaterali. Tali impegni non riguardano le condizioni di ingresso, soggiorno e lavoro. Di conseguenza, la presente direttiva li integra e ne facilita l'applicazione. Tuttavia, l'ambito dei trasferimenti intrasocietari cui si applica la presente direttiva è più ampio di quello risultante dagli impegni commerciali, in quanto tali trasferimenti non si limitano necessariamente al settore dei servizi e possono avere origine in un paese terzo che non è parte di un accordo commerciale.

in tirocinio. I lavoratori trasferiti all'interno della società devono essere impiegati per un lavoro altamente qualificato. La loro definizione tiene conto degli specifici impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), degli accordi commerciali bilaterali ***e della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati¹ (la direttiva Carta blu).*** Tali impegni non riguardano le condizioni di ingresso, soggiorno e lavoro. Di conseguenza, la presente direttiva li integra e ne facilita l'applicazione. ***La presente direttiva è intesa a soddisfare le esigenze delle imprese stabilite nell'Unione, ma non la prestazione di servizi ai sensi dell'accordo generale sugli scambi di servizi.*** Tuttavia, l'ambito dei trasferimenti intrasocietari cui si applica la presente direttiva è più ampio di quello risultante dagli impegni commerciali, in quanto tali trasferimenti non si limitano necessariamente al settore dei servizi e possono avere origine in un paese terzo che non è parte di un accordo commerciale.

¹ ***GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.***

Or. en

Motivazione

Anche nella direttiva all'esame dovrebbero figurare le definizioni già codificate e funzionanti della direttiva Carta blu. In un'ottica di chiarezza, trasparenza e migliore regolamentazione, al criterio proposto relativo al titolo di istruzione superiore dovrebbero essere aggiunti i criteri relativi alle qualifiche professionali superiori, all'esperienza professionale e al lavoro altamente qualificato. Sebbene i titolari di Carta blu non siano lavoratori trasferiti all'interno della società ma persone altamente istruite e specializzate che richiedono una Carta blu, essi hanno lo stesso profilo per quanto concerne il livello delle qualifiche e l'esperienza professionale.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della società dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori ***distaccati il cui datore di lavoro è stabilito nel territorio dell'Unione europea, quali definite dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.*** Tale requisito intende tutelare i lavoratori e assicurare la concorrenza leale tra le imprese stabilite in uno Stato membro e quelle stabilite in un paese terzo, in quanto garantisce che queste ultime non possano beneficiare di norme meno restrittive in materia di lavoro per ottenere vantaggi concorrenziali.

Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della società dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori ***locali. Ai lavoratori trasferiti all'interno della società dovrebbe essere riservato un trattamento equivalente a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante o al personale permanente per quanto attiene non solo alla retribuzione, ma anche a tutte le condizioni di lavoro e di occupazione. Tale parità di trattamento non dovrebbe essere limitata ai contratti collettivi di applicazione generale, ma valere anche per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, arbitrato e contratto collettivo, compresi gli accordi aziendali.*** Tale requisito intende tutelare i lavoratori e assicurare la concorrenza leale tra le imprese stabilite in uno Stato membro e quelle stabilite in un paese terzo, in quanto garantisce che queste ultime non possano beneficiare di norme meno restrittive in materia di lavoro per ottenere vantaggi concorrenziali.

Or. en

Motivazione

I lavoratori trasferiti all'interno della società devono ricevere lo stesso trattamento che è riservato ai lavoratori locali. Il riferimento alla direttiva relativa al distacco dei lavoratori non è opportuno, in quanto essa non garantisce tale principio e, pertanto, non dovrebbe interferire con la direttiva all'esame.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché i trasferimenti intrasocietari sono migrazioni temporanee, il richiedente deve dimostrare che alla fine dell'incarico il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità appartenente allo stesso gruppo stabilita in un paese terzo. La prova può risultare dalle disposizioni pertinenti del contratto di lavoro. Occorrerà una lettera di incarico attestante che il manager o lo specialista di un paese terzo possiede le qualifiche professionali *richieste* nello Stato membro in cui è ammesso per occupare il posto o esercitare la professione regolamentata.

Emendamento

(13) Poiché i trasferimenti intrasocietari sono migrazioni temporanee, il richiedente deve dimostrare che alla fine dell'incarico il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità appartenente allo stesso gruppo stabilita in un paese terzo. La prova può risultare dalle disposizioni pertinenti del contratto di lavoro. Occorrerà una lettera di incarico attestante che il manager o lo specialista di un paese terzo possiede *il titolo di istruzione superiore*, le qualifiche professionali *superiori e l'esperienza professionale richiesti* nello Stato membro in cui è ammesso per occupare il posto o esercitare la professione regolamentata.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La presente direttiva non deve concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell'articolo 56 del trattato. In particolare, essa non deve concernere le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi conformemente alla direttiva 96/71/CE.

Emendamento

soppresso

Di conseguenza, i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di trasferimento intrasocietario non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva non deve concedere alle imprese stabilite in un paese terzo un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE.

Or. en

Motivazione

I lavoratori trasferiti all'interno della società devono ricevere lo stesso trattamento che è riservato ai lavoratori locali. Il riferimento alla direttiva relativa al distacco dei lavoratori non è opportuno, in quanto essa non garantisce tale principio e, pertanto, non dovrebbe interferire con la direttiva all'esame.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva relativa al distacco dei lavoratori non è adatta per trattare la questione dei lavoratori provenienti da paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari. Tale questione non dovrebbe essere confusa con quella della mobilità all'interno dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività in qualità di lavoratori interinali.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "trasferimento intrasocietario", il ***distacco*** temporaneo di un cittadino di un paese terzo da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro, e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quel territorio;

b) "trasferimento intrasocietario", il ***trasferimento*** temporaneo di un cittadino di un paese terzo da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro, e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quel territorio;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "manager", la persona che occupa una carica elevata preposta direttamente alla direzione dell'entità ospitante sotto la

e) "manager", la persona che occupa una carica elevata preposta direttamente alla direzione dell'entità ospitante sotto la

supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ***che in particolare dirige l'entità ospitante oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; controlla e coordina l'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o manageriali; ha facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;***

supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti;

Or. en

Motivazione

La definizione di "manager" deve essere chiarita e limitata a coloro che sono altamente qualificati, che dispongono di competenze particolari e le cui capacità personali sono indispensabili per dirigere in modo adeguato le attività specifiche della società nel paese ospitante. Ciò significa che il criterio per l'ammissione devono essere le qualifiche e il posto di lavoro in seno alla società, non la retribuzione. Un elenco esauriente che può essere interpretato in modo inclusivo o esclusivo non chiarisce la situazione.

Emendamento 11 **Proposta di direttiva** **Articolo 3 – lettera f**

Testo della Commissione

f) "specialista", la persona ***in possesso di conoscenze non comuni indispensabili all'entità ospitante, tenuto conto non solo delle conoscenze specificamente necessarie per l'entità ospitante, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica;***

Emendamento

f) "specialista", la persona ***che è trasferita per svolgere un lavoro altamente qualificato e che possiede qualifiche professionali superiori, conoscenze di livello elevato e un'esperienza continuativa, nonché la preparazione specifica che è indispensabile o pertinente per le attività proprie dell'entità ospitante;***

Or. en

Motivazione

La definizione di "specialista" deve essere chiarita e limitata a coloro che sono altamente

qualificati, che dispongono di competenze particolari e le cui capacità personali sono indispensabili per dirigere in modo adeguato le attività specifiche della società nel paese ospitante. Ciò significa che il criterio per l'ammissione devono essere le qualifiche e il posto di lavoro in seno alla società, non la retribuzione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un titolo di istruzione superiore trasferito in una società per accrescere le proprie conoscenze ed esperienze, in vista di occuparvi un posto dirigenziale;

Emendamento

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un titolo di istruzione superiore trasferito in una società per accrescere le proprie conoscenze ed esperienze, in vista di occuparvi un posto dirigenziale ***sulla base di un contratto permanente, e i cui compiti nella società sono in linea con il percorso di istruzione superiore che ha portato a termine;***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) "lavoro altamente qualificato", il lavoro di una persona che:

- nello Stato membro interessato, è tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro e/o in conformità della prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un'altra persona,***
- è retribuita; e***
- possiede una competenza specifica e***

adeguata, suffragata da qualifiche professionali superiori;

Or. en

Motivazione

Per chiarire gli obiettivi della direttiva, è necessaria una serie di definizioni riviste. A tal fine, si dovrebbe inserire nella direttiva una definizione europea già codificata e funzionante di "lavoro altamente qualificato", così da garantire che i lavoratori trasferiti all'interno della società siano assunti alle condizioni previste dalla direttiva. La definizione è presa dalla direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (direttiva Carta blu).

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o, a titolo di deroga, se previsto dalla normativa nazionale, attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel settore specificati nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;

Or. en

Motivazione

Per chiarire gli obiettivi della direttiva e precisarli, è necessaria una serie di definizioni riviste. A tal fine, si dovrebbe inserire nella direttiva una definizione europea già codificata e funzionante di "qualifiche professionali superiori", così da garantire che i lavoratori trasferiti all'interno della società possedano realmente le qualifiche professionali indispensabili. Tali qualifiche, quali menzionate anche all'articolo 5, lettera d), della proposta della Commissione, devono essere descritte il più chiaramente possibile. La definizione è presa dalla direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (direttiva Carta blu).

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**g quater) "esperienza professionale",
l'esercizio effettivo e legittimo della
professione in questione;**

Or. en

Motivazione

Per chiarire gli obiettivi della direttiva, è necessaria una serie di definizioni riviste. A tal fine, si dovrebbe inserire nella direttiva una definizione europea già codificata e funzionante di "esperienza professionale", così da garantire che i lavoratori trasferiti all'interno della società siano assunti alle condizioni previste dalla direttiva. La definizione è presa dalla direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (direttiva Carta blu).

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) "contratto collettivo **di applicazione**

n) "contratto collettivo", **qualsiasi**

generale", il contratto collettivo che dev'essere rispettato da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.

contratto collettivo, concluso a qualsiasi livello, anche aziendale, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi dello Stato membro ospitante, dalle parti sociali più rappresentative.

Or. en

Motivazione

I contratti collettivi di ogni livello, e non solo quelli di applicazione generale, dovrebbero essere applicati ai lavoratori trasferiti all'interno della società.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

d) dimostra di possedere le qualifiche professionali *richieste* nello Stato membro in cui è ammesso per il posto di manager o specialista ovvero, nel caso di un laureato in tirocinio, dei titoli di istruzione superiore richiesti;

Emendamento

d) dimostra di possedere le qualifiche professionali *superiori e il titolo di istruzione superiore richiesti* nello Stato membro in cui è ammesso per il posto di manager o specialista ovvero, nel caso di un laureato in tirocinio, dei titoli di istruzione superiore richiesti;

Or. en

Motivazione

L'articolo deve essere reso compatibile con la serie di definizioni riviste di cui all'articolo 3.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni fissate ***per i lavoratori distaccati in una situazione simile*** dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi ***di applicazione generale*** nei pertinenti settori occupazionali, per quanto riguarda la retribuzione pagata durante il trasferimento.

Emendamento

2. Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni fissate dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi nei pertinenti settori occupazionali, per quanto riguarda la retribuzione pagata durante il trasferimento.

Or. en

Motivazione

Queste espressioni della direttiva relativa al distacco dei lavoratori devono essere soppresse onde garantire che possano essere applicati ai lavoratori trasferiti all'interno della società contratti collettivi di ogni livello.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il

Emendamento

soppresso

territorio nazionale;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 14 – alinea

Testo della Commissione

Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti all'interno della società hanno diritto:

Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti all'interno della società hanno diritto **a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, per quanto concerne:**

Or. en

Motivazione

Il principio della parità di trattamento dovrebbe applicarsi all'articolo 14 nella sua integralità.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 1

Testo della Commissione

1. *alle* condizioni di lavoro e di occupazione fissate **per i lavoratori distaccati in una situazione simile** da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi **di applicazione generale** nello Stato membro in cui **sono stati ammessi in virtù della presente direttiva. In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono**

Emendamento

1. *le* condizioni di lavoro e di occupazione **quali** fissate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o **da arbitrati e** da contratti collettivi nello Stato membro in cui **stanno lavorando;**

in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale;

Or. en

Motivazione

Queste espressioni della direttiva relativa al distacco dei lavoratori devono essere soppresse onde garantire che possano essere applicati ai lavoratori trasferiti all'interno della società contratti collettivi di ogni livello. Inoltre, il principio dello Stato membro ospitante dovrebbe valere sempre.

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2 – alinea**

Testo della Commissione

Emendamento

2. a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, per quanto concerne:

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio della parità di trattamento dovrebbe applicarsi all'articolo 14 nella sua integralità.

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di

a) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di

lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi *e i diritti* che ne derivano, *fra cui il diritto di intraprendere azioni sindacali*, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

Or. en

Motivazione

I lavoratori trasferiti all'interno della società dovrebbero altresì avere il diritto di intraprendere azioni sindacali.